DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1995

relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

(95/314/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2484/94 (2), in particolare l'articolo 27,

visto il regolamento (CE) n. 1636/95 della Commissione, del 5 luglio 1995, recante adeguamento temporaneo del regime speciale d'importazione nel settore delle carni bovine di cui al regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio in vista dell'attuazione dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (3),

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1636/95 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine; che le importazioni devono essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori;

considerando che le domande di titoli presentate nel luglio 1995, espresse in carni disossate, in conformità del regolamento (CE) n. 1636/95, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati; che è pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti;

considerando che occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1° agosto 1995, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 52 100 t;

considerando che appare utile ricordare che la presente decisione lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi (4), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, nel luglio 1995, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

Germania:

— 20,000 tonnellate originarie del Botswana,
— 115,000 tonnellate originarie del Madagascar,
— 500,000 tonnellate originarie della Namibia;

Francia:

— 107,500 tonnellate originarie del Botswana,
— 84,010 tonnellate originarie del Madagascar,
— 28,000 tonnellate originarie dello Swaziland,
— 167,000 tonnellate originarie dello Zimbabwe,
— 73,200 tonnellate originarie della Namibia;

Grecia:

— 105,985 tonnellate originarie del Madagascar;

Italia:

— 30,700 tonnellate originarie del Madagascar;

Paesi Bassi:

— 102,000 tonnellate originarie del Botswana;

Regno Unito:

— 795,000 tonnellate originarie del Botswana,
— 40,000 tonnellate originarie dello Swaziland,
— 800,000 tonnellate originarie dello Zimbabwe,
— 650,000 tonnellate originarie della Namibia.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1636/95 nei primi dieci giorni del mese di

(1) GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.
(2) GU n. L 265 del 15. 10. 1994, pag. 3.
(3) GU n. L 155 del 6. 7. 1995, pag. 25.
(4) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

agosto 1995 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni disossate :

— Botswana : 11 788,436 tonnellate,
— Kenia : 142,000 tonnellate,
— Madagascar : 4 673,921 tonnellate,
— Swaziland : 3 156,000 tonnellate,
— Zimbabwe : 1 396,000 tonnellate,
— Namibia : 6 574,800 tonnellate.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1995.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione